

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

### **Il Presidente Federale**

#### preso atto

- della dichiarazione di fallimento della società Calcio Como S.p.A. pronunciata dal Tribunale di Como in data 22.12.2004;
- della intervenuta autorizzazione in favore della suddetta società all'esercizio provvisorio per il proseguimento dell'attività sino al termine della stagione sportiva 2004/2005 (30.6.2005);

#### constatato

- che soltanto il giorno antecedente alla conclusione della suddetta stagione sportiva la società Calcio Como S.r.l ha chiesto l'attribuzione, ai sensi dell'art. 52 N.O.I.F., del titolo sportivo della Calcio Como S.p.A.;
- che la suddetta istanza è stata subito riscontrata dal Segretario della F.I.G.C., il quale ha puntualmente indicato alla società interessata quali adempimenti avrebbe dovuto compiere, quali documenti produrre, in quale termine e con quale forma;

#### rilevato

- che, all'esito della verifica effettuata su quanto depositato dalla Calcio Como S.r.l., è emerso che la società istante:
  - ha omesso di produrre tutta la documentazione in originale o copia autentica, così come espressamente prescritto;
  - non ha depositato copia autentica dell'atto costitutivo della società, né copia autentica del decreto di trasferimento dell'azienda fallita;
  - non ha presentato documentazione autentica attestante la composizione della società Calcio Como S.r.l. e delle sue partecipate, impedendo, conseguentemente, di accertare se al capitale sociale partecipino soggetti versanti in posizione di incompatibilità ex art. 6 dello Statuto Federale;

#### visto

- il parere non favorevole e vincolante espresso dalla CO.VI.SO.C., ex art. 52 delle N.O.I.F., sulla base di quanto prodotto dalla istante al fine di comprovare l'avvenuto soddisfacimento di tutti i debiti sportivi della società fallita, l'impegno del legale

rappresentante della Calcio Como S.r.l. a soddisfare eventuali ulteriori debiti della società Calcio Como S.p.A. che dovessero sopravvenire e il possesso di un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il regolare svolgimento del campionato di competenza;

ritenuto

- che ciascuna delle sopraindicate inadempienze costituisce autonoma ragione ostativa all'accoglimento della domanda di attribuzione del titolo sportivo in capo alla Calcio Como S.r.l., rendendo, quindi, doveroso il rigetto di detta istanza;

considerata

- altresì, l'urgenza di provvedere in considerazione dell'avvenuto inizio della stagione sportiva 2005/2006;

visti

- gli articoli 16, 52 e 110 delle N.O.I.F.;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

è revocata l'affiliazione della Calcio Como S.p.A., con ogni conseguente effetto;  
è respinta l'istanza di attribuzione del titolo sportivo della Calcio Como S.p.A. formulata dalla Calcio Como S.r.l..

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro